



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



COMANDO POLIZIA LOCALE



Regolamento

DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

(L.R. n. 10/2001 e successive modifiche)

- ❖ *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.02 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 17.08.2002;*
- ❖ *Prima revisione approvata del Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 20.07.2006 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 12.08.2006;*
- ❖ *Seconda revisione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 21.04.2009 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 09.05.2009;*
- ❖ *Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.05.2010 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 31.05.2010*
- ❖ *Ulteriori modifiche con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2011 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 18.04.2011*
- ❖ *Ulteriori modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 29.07.2016.*
- ❖ *Ulteriori modifiche con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 84 del 12.05.2017*

I N D I C E

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

Capo II – NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 12 - Produttori agricoli
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

Capo III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 16 - Piano dei mercati
- Art. 17 - Trasferimento dei mercati
- Art. 18 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 19 - Ampliamento o ridimensionamento dei posteggi
- Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 23 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 24 - Graduatoria di mercato
- Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 - Mercati straordinari
- Art. 27 - Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane

Capo IV – FIERE

- Art. 28 - Piano delle fiere
- Art. 29 - Trasferimento della fiera
- Art. 30 - Domanda di partecipazione alle fiere
- Art. 31 - Graduatorie
- Art. 32 – Autorizzazione e contestuale Concessione del posteggio
- Art. 33 - Presenze dei concessionari di posteggio
- Art. 34 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 35 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Capo V – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 36 - Applicabilità delle norme

Art. 37 - Concessione del posteggio – Durata

Art. 38 - Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

Art. 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 40 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 41 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

Art. 42 - Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Disposizioni transitorie

Art. 44 - Sanzioni

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902) e successive modifiche.
Di seguito altre norme di riferimento:
 - D.G.R. 9 novembre 2001 n.2956 "Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo";
 - D.Lgs 18 maggio 2001 n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57;
 - dal D.G.R. 1 marzo 2003 n.633 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche. Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R. n.1902 del 20 luglio 2001",
 - dal D.G.R. 16 aprile 2004 n.1028 "Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n.633 del 14.03.2003";
 - dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n.2113 "Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R. n.1902 del 20 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni";
 - D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
 - Art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
 - Legge Regionale 25 luglio 2008, n.7, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero";
 - dalla D.G.R. 5 giugno 2012 n. 1010 "Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio" e
 - dalla D.G.R. 18 giugno 2013 n.986 "Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno- presa d'atto e approvazione di criteri applicativi"
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - e) per *mercatino dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

- f) per *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- g) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- h) per *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal primo Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività per gli operatori itineranti per le società di persone, per le società di capitali regolarmente costituite o cooperative, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) per *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- u) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche;
- x) per *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 e successive modifiche;

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di 12 anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante

ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26.03.2010 nr. 71. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.
6. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 16.
7. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno 5 giorni alla settimana (ad. Esempio posteggi isolati), viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui ai commi 1-2-3. (Art.7 C.4 Legge Regionale). Per un numero inferiori di giorni viene rilasciata a richiesta dell'interessato.

Art. 4 **Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per anni 12, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda redatta in bollo, a pena d'inammissibilità, deve pervenire al comune tramite SUAP in impresaungiorno.gov.it. Il bollo per l'eventuale titolo autorizzativo ed i diritti di istruttoria saranno richiesti solo in caso di assegnazione di posteggio.
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato sul B.U.R. o priva dei dati essenziali richiesti indicati nella domanda, comporterà l'inammissibilità della domanda (ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della parte II della D.G.R. n. 2113/2005, sono essenziali i dati identificativi del Richiedente, quelli del posteggio e la firma del sottoscrittore).
Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, il richiedente sarà invitato a regolarizzarla, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali sarà rigettata.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior professionalità
Tale criterio è comprovato dall'anzianità d'impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa
Il punteggio va ripartito come segue:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
 - in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, verrà attribuito un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.
 - b) in caso di parità di punteggio saranno seguiti, nell'ordine i seguenti criteri di priorità di assegnazione:
 - I. solo per il settore alimentare: vendita di prodotti tipici locali oppure a km "zero";
solo per il settore alimentare: vendita di biologici oppure made in Italy;

- II. soggetto Richiedente che non sia in possesso di alcuna concessione di posteggio nel territorio del Comune di Porto Viro;
 - III. ordine cronologico di presentazione della domanda con riferimento al numero di protocollo.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento.
Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
8. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data assegnazione del posteggio ed il loro rilascio è contestuale.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Tale limite viene innalzato a tre nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a 100.
11. Nei mercati, fiere e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato.
Per l'assegnazione di posteggi nei mercati, fiere e posteggi isolati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi i punteggi di priorità:
- I. criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - II. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line ;
 - III. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
 - IV. a parità di punteggio si applica il criterio di cui al comma 5 lettera "A" del presente articolo
12. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative dal primo comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività.
2.bis L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo tramite SUAP in impresaungiorno.gov.it al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo oltre che della regolarità della posizione contributiva;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali (descritti dal comma 4 dell'art.4 del presente regolamento) il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, il richiedente sarà invitato a regolarizzarla, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali sarà rigettata.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda. Tale termine di regolarizzazione comprende anche la ricezione da parte del Comune delle certificazioni previste per il possesso dei requisiti soggettivi.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 750, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade: strada Statale nr. 309 "Romea" e sue pertinenze.—. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili periodicamente il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
6. Presso il Comando di Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
8. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del Sindaco competente che stabilisce, in caso di istituzione di posteggi in tali aree, le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, si determina e si rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.

Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Entro il 30 aprile successivo, si rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda. Il nulla osta ha validità per il solo periodo in esso indicato. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili anche motorizzati o a trazione servo assistita nelle dimensioni massime determinate. L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. n. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

E' vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari.

L'orario di vendita è fissato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 della l.r. n. 10/2001.

L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta comunale è punito con le sanzioni previste all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98.

9. Le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) devono essere revocate per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.
10. Le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono essere verificate, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
11. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs. 114/1998 e successive modifiche, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa e contestualmente della relativa concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata tramite SUAP in impresaungiorno.gov.it entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
8. Il subentrante per causa di morte (erede), anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro sei mesi dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.
11. Ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
12. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda."

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 9

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.
5. L'autorizzazione può essere sospesa per 120 giorni o comunque fino al giorno della regolarizzazione antecedente anche in caso di irregolarità contributiva (commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 5 della legge regionale 10 del 2001-introdotti dall'art. 3 della legge regionale n.8 del 2013)

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
 - e) in caso di irregolarità contributiva non sanata entro i 120 giorni previsti.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
4. La revoca dell'autorizzazione comporta la contestuale revoca della eventuale concessione rilasciata in relazione al posteggio occupato.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi;
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 16 e 28. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Art. 12

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. La superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

Art.13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi che, di volta in volta, vengono stabiliti con Determinazione del Sindaco o della Giunta Municipale o del Responsabile del servizio di Polizia Locale tenendo conto delle dimensioni dell'area in cui viene svolta la manifestazione straordinaria, delle richieste eventualmente pervenute, dei vari settori merceologici, in accordo con gli eventuali organizzatori e compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate (oltre che nel mese di dicembre come previsto dall'art. 11 comma 5 del Dlgs 114/98);
 - a) in coincidenza e nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone ;
 - b) Vengono considerate iniziative di animazione culturale anche la vendita di prodotti tradizionali e tipicamente locali che avviene ormai con consuetudine da decenni per i seguenti prodotti:
 - I. castagne e similari, solo mesi di ottobre e novembre;
 - II. periodo di carnevale, mesi di febbraio e marzo;

- III. uova pasquali, prodotti dolciari tipici, solo periodo pasquale che comprende i quindici giorni antecedenti la Pasqua compresa e sino al lunedì dell'Angelo;
 - IV. prodotti dolciari, giocattoli e similari nel periodo dell'epifania e specificatamente dal 2 al 6 gennaio di ogni anno;
 - V. fiori di qualunque tipo e taglio in coincidenza e nei sette giorni precedenti le festività dei defunti e dei Santi;
- c) di specifici progetti nei quali debbono essere quantomeno evidenziate :
- le finalità dell'iniziativa ;
 - gli spazi richiesti e la loro localizzazione ;
 - le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature ;
 - l'elenco nominativo degli operatori per i quali si chiede l'ammissione.
 - Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto
4. L'attività preminente di tutte le manifestazioni deve essere comunque esulare da quella del Commercio su Aree Pubbliche.
 5. La domanda per il rilascio di Autorizzazione Temporanea deve essere presentata indicativamente almeno 30 giorni dall'inizio della manifestazione e devono essere corredate dall'Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto ed il numero di iscrizione a Registro Imprese. Sono accolte sino ad esaurimento dei posteggi disponibili rispettando, nell'ordine, l'eventuale anzianità di partecipazione della manifestazione riscontrabile dalla documentazione agli atti, la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole (Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale), l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e per ultimo il sorteggio. Eventuali posteggi rimasti liberi potranno essere assegnati ad operatori in possesso delle Autorizzazioni previste dagli art. 4 e 5 che si presentano al momento dell'inizio della manifestazione.
 6. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Art. 14 **Normativa igienico-sanitaria**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, art.4, lettera e) "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltretutto all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 15 **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire su, richiesta dei competenti organi di vigilanza, il l'originale del titolo autorizzatorio in originale o l'attestazione dell'avvenuta presentazione della SCIA. In assenza non potrà

esercitare l'attività.

3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora che provocano disturbo della quiete pubblica.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio pedonale, dei veicoli degli operatori o dei mezzi di soccorso, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi non sporgendo per non più di 2 metri dalla verticale del limite di allineamento. Nell'eventuale sporgenza dalla verticale del limite di allineamento del posteggio è vietato appendere, nella tenda o nella copertura del banco, qualsiasi tipo di oggetto con unica eccezione di accorgimenti tecnici per illuminare il punto vendita senza precludere la visuale degli altri banchi.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
13. E' vietato tenere acceso il veicolo presente nel posteggio per operazioni di carico e scarico per oltre 4 minuti durante l'orario di vendita, fatte salve eventuali deroghe autorizzate con la Polizia Locale
14. Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente piano.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati e confermati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite o confermate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;

- h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso il Comando Polizia Locale.
 4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 17 **Trasferimento dei mercati**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale .
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale.
L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

Art. 18 **Soppressione del mercato o di posteggi**

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle

organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- c) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazione sul B.U.R.

Art. 19

Ampliamento o ridimensionamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.
3. Il titolare di posteggio, in caso occupi abitualmente un'area inferiore al posteggio assegnato, può chiederne il ridimensionamento sino ad un minimo di mt. 8,00 fronte lineare. Per chi è titolare di concessioni attualmente in vigore con fronte lineare attualmente inferiore al minimo sopra indicato non potrà chiedere ulteriori ridimensionamenti, pur conservando l'attuale metratura lineare.

Art. 20

Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
3. La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune, tramite SUAP in impresaungiorno.gov.it, a partire dal 15 e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione sull'Albo Pretorio dei posteggi liberi, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posteggio resosi libero, sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
4. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatta richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorie che dovranno tenere conto della ripartizione del mercato tra i diversi settori merceologici e sarà eseguita secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante della "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 18.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato (il 15% in caso di nuovi mercati od ampliamento di quelli esistenti.) In ogni caso verrà assegnato un 1/3 di posteggi ai produttori/imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita dall'art. 2 della Legge Regionale 28.06.2013, n. 14 (per agricoltura sociale s'intende l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. e s.m.i. che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale).
Tale riserva non si applicherà nel caso in cui verranno presentate esclusivamente domande da parte di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001.
2. I posteggi resisi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate tramite SUAP in impresaungiorno.gov.it e devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 22.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

11. La concessione di posteggio ha validità di anni 12. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno che vanno da un minimo di 30 ad un massimo di 180 giorni.
12. I produttori agricoli titolari di Concessione sono sottoposti a quanto previsto dal capo V del presente regolamento.

Art. 22

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. In caso che tale dato non sia stato reperito;
 - c) Sorteggio.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine indicato nell'allegata scheda. Tali operatori precari dovranno essere posizionati esclusivamente nei posteggi del proprio settore merceologico e NON potranno occupare i posteggi di altri settori. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita di sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. La partecipazione alla spunta per la prima volta equivale all'iscrizione nella graduatoria riportando, da parte del personale di Polizia Locale incaricato, :
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che può essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
- 6/bis. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
7. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
8. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
9. In caso che il Mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga la presenza di eventuali precari viene registrata seguendo la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
10. In caso di Mercato straordinario svolto in unica area l'assegnazione di posteggi liberi viene fatta seguendo la graduatoria del Mercato del Mercoledì e del Sabato considerando il miglior punteggio. La presenza NON viene registrata.

Art. 23
Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'assegnazione ai precari previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori (titolare o dipendente) presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti per i titolari di autorizzazione/concessione, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. Gli stessi operatori non vengono considerati assenti se per gli stessi motivi gli agenti siano impossibilitati a registrare presenze ed assenze.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 11, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore NON è obbligatoria e di conseguenza l'assenza non viene registrata.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 24
Graduatoria di mercato

1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada salvo gli Operatori con i loro mezzi ed autorizzati, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 26
Mercati straordinari (Apertura straordinaria)

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 45 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Municipale deve decidere entro 20 giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti

locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario NON è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.
6. L'apertura straordinaria dei mercati può anche essere stabilita, come avviene tradizionalmente da diversi anni, dal Responsabile del Servizio previo parere favorevole dell'Assessore Delegato.
Tale apertura è regolamentata da apposita ordinanza e può essere prevista in una unica area.

Art. 27

Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto legislativo, non è stabilita alcuna agevolazione nei posteggi su Area Pubblica .

CAPO IV FIERE

Art. 28 Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate o confermate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Le fiere, previa convenzione con il Comune che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite o confermate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - k) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio della Polizia Locale.
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 29

Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 30

Domanda di partecipazione alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale in qualità di precario e non sia già titolare di concessione nella fiera stessa deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) le dimensioni dell'area occupata;
 - e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
 - g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
2. Le domande in bollo devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione. Se essa non avviene entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 31

Graduatorie

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è disponibile presso il Comando Polizia Locale. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria dei precari per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) avere presentato regolar domanda;
 - b) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la

formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale;

Nei giorni di fiera, il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione

3. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 4-5 del presente regolamento
5. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi delle fiere presenti nel territorio regionale, ogni posteggio resosi da assegnare, viene comunicato alla Regione indicando la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza della fiera in cui è inserito.
6. Prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, si provvede, a richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica secondo le modalità previste per i mercati.
7. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della l.r. 10/2001 deve essere inviata con le modalità previste per i posteggi dei mercati. Verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria redatta in base all' art. 4 comma 3-4 del presente regolamento .

Art. 32

Autorizzazione e contestuale Concessione di posteggio

1. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui si riferisce. La concessione ha validità di anni 12 e si rinnova secondo quanto indicato dall'art. 4 comma 5 del presente regolamento, con esclusione del punto I. in cui le presenze conteggiate come precario vengono sostituite dall'anzianità di presenza nel mercato come titolare di Autorizzazione/Concessione.
2. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione di anni 12 di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 31 c.7, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglione ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
6. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in una fiera non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Tale limite viene innalzato

a tre nel caso di fiera con numero di posteggi superiore a 100.

7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, secondo l'art. 7 del presente regolamento. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 33

Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario (ovvero un suo dipendente o collaboratore familiare) di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni d'assegnazione ai precari previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 34

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine fissato dall'apposita scheda.
2. I posteggi vengono assegnati in base alla graduatoria degli operatori precari partecipanti alla Fiera secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nella Fiera nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - d) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. In caso che tale dato non sia stato reperito;
 - e) Sorteggio in caso i primi due non siano determinanti all'assegnazione.
 In graduatoria avranno la precedenza gli operatori che avranno fatto richiesta scritta di partecipazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla fiera almeno 60 giorni prima della data di svolgimento.

Art. 35

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede delle fiere. (il 15% in caso di nuove fiere od ampliamento di quelle esistenti.) In ogni caso verrà assegnato un 1/3 di posteggi ai produttori/imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita dall'art. 2 della Legge Regionale 28.06.2013, n. 14 (per agricoltura sociale s'intende l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. e s.m.i. che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale).
Tale riserva non si applicherà nel caso in cui verranno presentate esclusivamente domande da parte di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001.
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;

- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze effettive nella fiera;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
3. Le domande possono essere inviate tramite SUAP in impresaungiorno.gov.it. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro sessanta giorni dall'inizio della fiera.
 4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 5. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
 6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
 7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
 8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 34.
 9. In una stessa fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
 10. La concessione di posteggio ha validità di anni 12. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

CAPO V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 36 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

Art. 37 Concessione del posteggio – Durata -

1. La concessione di posteggio ha la durata di dodici anni ed è rilasciata contestualmente all'Autorizzazione. Alla scadenza si procede secondo quanto indicato dall'art. 4 comma 5 del presente regolamento, con esclusione del punto I. in cui le presenze conteggiate come precario vengono sostituite dall'anzianità di presenza nel mercato come titolare di Autorizzazione/Concessione.
In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni

Art. 38 Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel

regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe vigenti per la concessione del suolo pubblico sono nell'apposito Regolamento Comunale.

Art. 39

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare il legale rappresentante od il preposto alle vendite per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione le assenze vengono acquisite dal subentrante.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.
5. La concessione viene sospesa con l'autorizzazione per 120 giorni o comunque fino al giorno della regolarizzazione antecedente anche in caso di irregolarità contributiva (commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 5 della legge regionale 10 del 2001-introdotti dall'art. 3 della legge regionale n.8 del 2013). Trascorsi i 120 giorni senza l'avvenuta regolarizzazione viene revocata.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

Art. 41

Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 42**Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale**

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. 490/99, l'attività può essere sottoposta a condizioni particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette limitazioni sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere.

CAPO VI**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 43****Disposizioni transitorie**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.
2. La variazione del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità, richiesta dell'operatore titolare del posteggio o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e del piano commerciale, ma al mero aggiornamento delle planimetrie e delle schede. Tali aggiornamenti, se non modificano il numero dei posteggi non sono comunicate alla Regione Veneto.
3. Le procedure di assegnazioni dei posteggi nelle fiere, nei mercati e nei posteggi isolati verranno eseguiti secondo le indicazioni della Conferenza delle Regioni ed esplicitate dalla Regione Veneto in particolare con la comunicazione regionale del 12 ottobre 2016 che esplicita le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1551 e n. 1552 del 10 ottobre 2016.

Art. 44**Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita in base a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina delle sanzioni conseguenti alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali" approvato con Deliberazione Consiliare n. 01 del 27.02.2002 e sue successive modifiche.
2. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.